



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044
SETTORE TUTELA TERRITORIO
UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
C/so Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171445372 fax 0171445582

Rif. Pratica n. 08.18/205

BOLLO N. 01180855952532 del 07/02/2019

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 1/18 e s.m.i. – D. Lgs. 209/03 e s.m.i.. Ditta SIBEL S.a.s. di Sigismondo Katia, con sede legale in Savigliano: rinnovo autorizzazione esercizio impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - autodemolizione (operazioni R13 e R4 dell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), sito nel Comune di Savigliano.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Ditta SIBEL S.a.s. di Sigismondo Katia, con sede legale in Savigliano, Via Sanità, 96/A, è titolare dell'autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n.51 del 23 gennaio 2009, avente ad oggetto: *"D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. - L.R. 24/02 e s.m.i.. Ditta SIBEL di Sigismondo Angelo & C. S.n.c. con sede legale ed operativa in Savigliano, Via Sanità – 96/A: rinnovo esercizio operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (autodemolizione)."*, modificata con Provvedimenti Dirigenziali n.73 del 21.2.2012, n.281 del 2.2.2016, n.1768 del 23.5.2016 e n.1546 del 18.4.2017, in scadenza al 28.2.2019;

- in data 2 novembre 2018, è pervenuta, al prot. n.80123, istanza da parte della Ditta SIBEL S.a.s. di Sigismondo Katia, con sede legale in Savigliano, Via Sanità, 96/A – P.IVA 01940890047 intesa ad ottenere il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione di cui sopra; in particolare è prevista la demolizione e la completa ricostruzione del locale ove si effettua la bonifica degli autoveicoli, in merito alle quali la ditta dichiara che sospenderà l'attività di bonifica per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori, provvedendo al preventivo recupero dei rifiuti presenti aventi codice CER 16 01 04, senza ritirare veicoli da bonificare in tale periodo;

Evidenziato che

- in data 13 dicembre 2019, è stata convocata la Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della legge 241/90 e s.m.i., alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, i responsabili dei Settori provinciali Gestione Risorse del Territorio e Viabilità, il Sindaco ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Savigliano, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. CN1 di Saluzzo, nonché la Ditta SIBEL S.a.s. di Sigismondo Katia, in qualità di richiedente l'autorizzazione;

- alla predetta Conferenza di Servizi, hanno partecipato:

- il Dirigente, in qualità di Presidente della Conferenza, e un Istruttore Direttivo Tecnico, per il Settore Tutela Territorio della Provincia;
 - un Tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente del Piemonte (A.R.P.A.) - Dipartimento Provinciale di Cuneo;
 - la legale rappresentante e una consulente per la Ditta SIBEL S.a.s. di Sigismondo Katia;
- la Conferenza si è conclusa con l'acquisizione dei pareri favorevoli, da parte dei rappresentanti degli Enti partecipanti, al rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto in argomento, previo l'invio, da parte della Ditta, di alcuni chiarimenti;
- con la nota prot. n.91614 del 14 dicembre 2018, la Provincia ha chiesto l'invio dei chiarimenti ritenuti necessari nel corso della Conferenza;
- in data 14 e 22 gennaio 2019, è pervenuta la documentazione integrativa richiesta, trasmessa dalla Ditta SIBEL S.a.s. di Sigismondo Katia;
- con nota prot. n.3793 del 18 gennaio 2018, è stato comunicato agli Enti interessati che la documentazione integrativa di cui sopra era disponibile per la consultazione telematica, concedendo un termine di 15 giorni, per la presentazione di eventuali ulteriori valutazioni e/o prescrizioni e nulla è pervenuto in proposito;

Visto il Permesso di Costruire n.84/PC18 del 27.11.2018, rilasciato dal Comune di Savigliano alla Ditta SIBEL S.a.s. di Sigismondo Katia, ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., per l'ampliamento dell'attività artigianale mediante realizzazione di capannone in Strada Sanità n.96, foglio 34, mappale 143;

Rilevato che, alla luce di quanto sopra premesso, l'autorizzazione di che trattasi è rinnovabile e l'esercizio e la gestione dell'impianto devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia, nonché delle **prescrizioni contenute negli Allegati 1 e 2 del presente atto, che ne costituiscono parte integrante**;

Visti:

- la Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- l'art. 177, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che stabilisce che le Regioni adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta (Norme in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del succitato Decreto entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso;
- il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 "*Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 269/L del 10 dicembre 2010 ed entrato in vigore il 25.12.2010;
- il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e s.m.i., fatto salvo dall'art. 227, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/2006;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 12 giugno 2002, n. 161 "Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate" che stabilisce, tra l'altro, le norme tecniche per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
- il Decreto Minsiteriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 10 gennaio 2018, n.1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7";
- l'art. 24 della L.R. n.1/2018 che conferma la delega alle Province per lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione rifiuti non espressamente attribuite ad altri Enti, ivi compresi pertanto i provvedimenti di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di cui all'art. 28 del D.Lgs 22/97 e s.m.i. (ora art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.);
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione di cui alla D.C.R 19/4/2016, n. 140-14161;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali di cui alla D.C.R. n.253-2215 del 16/1/2018;
- il Programma provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 21 dicembre 1998, n. 142/5;
- la D.G.R. n. 20-192 del 26.06.2000 "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97", come successivamente modificata ed integrata;
- la D.G.R. n. 40 - 11645 del 2.02.2004 recante "Linee guida relative alla gestione dei rifiuti contenenti PCB. Integrazione criteri di cui alla D.G.R. n. 93-11429 del 23.12.2003";
- il D.M. 18 febbraio 2011, n.52 e s.m.i., istitutivo del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- la L.R. 29 ottobre 2015, n.23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)";

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui al D.P n. 34 del 06/05/2016;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

visto il Decreto Presidenziale n. 15 del 31 gennaio 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012;

dato atto altresì che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

1. **di rinnovare, a far tempo dal 01/03/2019 e sino a tutto il 28/02/2029**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e delle LL.RR. 44/2000 e s.m.i., 23/2015 e 1/2018, in capo alla Ditta SIBEL S.a.s. di Sigismondo Katia, con sede legale in Savigliano, Via Sanità, 96/A – P.IVA 01940890047, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - autodemolizione (operazioni R13 e R4 dell'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), sito in Savigliano, Via Sanità, 96/A, **nel rispetto delle prescrizioni autorizzative contenute negli Allegati 1 e 2, del presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante;**
2. **di dare atto** che l'istante deve provvedere all'aggiornamento delle garanzie finanziarie prestate, tali da assicurare in ogni momento la copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino dell'area autorizzata, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente. Tali garanzie devono essere versate - entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento - secondo i criteri e le modalità previsti nella D.G.R. n. 20-192 del 12.06.2000 e s.m.i.;
3. **di dare atto** che i rifiuti speciali pericolosi ammessi in ingresso all'impianto sono riportati nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
4. **di dare atto che sarà sospesa l'attività di bonifica degli autoveicoli dall'inizio delle previste operazioni di demolizione** del locale ad essa dedicato, **fino al rilascio di apposito nulla osta da parte della Provincia**, a seguito di presentazione del **collaudo del nuovo fabbricato**: prima dell'inizio della suddetta demolizione la ditta dovrà aver effettuato la bonifica di tutti i rifiuti aventi codice CER 16 01 04 presenti in impianto; durante il periodo di sospensione dell'attività non potranno essere ritirati in impianto veicoli da bonificare;
5. **di dare atto** che il responsabile tecnico dell'impianto è la Sig.ra SIGISMONDO Katia, nata a Torino il 14.11.1979 e residente in Savigliano, Via Giolitti, 17 e che la stessa deve possedere i requisiti prescritti dalla legge per svolgere l'attività oggetto della presente autorizzazione;
6. **di dare infine atto** che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso ordinario al TAR del Piemonte o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica;
7. **di notificare** copia del presente provvedimento alla Ditta SIBEL S.a.s. di Sigismondo Katia e di trasmetterne altresì copia al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Comune di Savigliano.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Estensore: Geol. Marco Torielli

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO ED ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI - AUTODEMOLIZIONE (Operazioni R13 ed R4 dell'Allegato C) alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), UBICATO NEL COMUNE DI SAVIGLIANO IN VIA SANITA' – 96/A, IN CAPO ALLA DITTA SIBEL S.A.S. DI SIGISMONDO KATIA, CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI SAVIGLIANO.

La presente autorizzazione fa salve tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 24 giugno 2003, n° 209 e s.m.i., dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché dalla normativa statale o regionale, per quanto applicabili; in particolare devono essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. i rifiuti devono essere stoccati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente;
2. l'istante deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
3. nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare:
 - a) deve essere evitata la perdita accidentale di rifiuti o l'abbandono di rifiuti anche in fase di movimentazione e/o trasporto;
 - b) devono essere presi opportuni accorgimenti per evitare lo sviluppo di odori sgradevoli;
 - c) qualora venissero accertati inconvenienti dovuti ad eventuali odori sgradevoli, l'istante è tenuto ad adottare tutti i sistemi necessari ad eliminare tali inconvenienti. I sistemi da adottarsi devono essere concordati con i competenti Organi di controllo;
4. i rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza e bonifica dei veicoli fuori uso, nonché le parti di ricambio recuperate, devono essere stoccati esclusivamente in settori dotati di apposita copertura;
5. l'impianto deve essere dotato dei seguenti settori, così come individuati sulla Planimetria distribuzione aree – aggiornamento del 8/1/2019: stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento di messa in sicurezza e bonifica; trattamento dei veicoli fuori uso; deposito delle parti di ricambio; stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi, derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza e bonifica; stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi recuperabili, derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza e bonifica; stoccaggio veicoli bonificati;
6. i settori di cui al precedente punto 5, devono essere indicati all'interno dell'impianto mediante opportuna segnaletica orizzontale e con apposita cartellonistica, specificando il divieto di accesso a personale non autorizzato;
7. deve essere mantenuta l'integrità della barriera verde realizzata nel corso dei lavori di adeguamento al D.Lgs. 209/03;
8. le pavimentazioni delle aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti speciali allo stato liquido derivanti dall'attività, nonché l'area utilizzata per la messa in sicurezza e bonifica dei veicoli, devono essere dotate di opportuni accorgimenti (ad es. dossi e/o soglie sopraelevate, oppure canalette grigliate, etc.), in modo da impedire che eventuali sversamenti di liquidi possano raggiungere le aree non coperte dell'impianto e confluire nel sistema di raccolta delle acque meteoriche;
9. i settori di cui al precedente punto 5 devono avere pavimentazioni in conglomerato cementizio sottoposto ad opportuni trattamenti tali da renderlo impermeabile e realizzate in modo da garantire un'adeguata resistenza meccanica ai carichi alle quali saranno sottoposte e con adeguata resistenza alle sostanze liquide contenute nei veicoli;
10. **sono autorizzati in ingresso all'impianto i rifiuti speciali pericolosi indicati nell'Allegato 2 del presente provvedimento:** ogni altra nuova tipologia di rifiuto deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Cuneo;
11. i quantitativi, le modalità e le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere conformi a quanto riportato nell'**Allegato 2** del presente provvedimento, nonché alla documentazione prodotta;

12. il tempo massimo di permanenza dei rifiuti individuati con il codice CER 16 01 04* è pari a **1 mese**. Per le altre tipologie di rifiuti il tempo di permanenza non deve essere superiore a 1 anno, fermo restando che le modalità di stoccaggio devono essere conformi alle norme tecniche vigenti ed alle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e che non deve essere superata la capacità massima di stoccaggio riportata nell'**Allegato 2**
13. i rifiuti devono essere stoccati esclusivamente nelle aree indicate in progetto ed evidenziate nella Planimetria distribuzione aree – aggiornamento del 8/1/2019;
14. per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso devono essere eseguite le operazioni previste nell'Allegato 1, punto 5, del D.Lgs. 209/03 e s.m.i., riassunte nella tabella che segue:

Operazioni per la messa in sicurezza	
a)	<i>rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse</i>
b)	<i>rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili</i>
c)	<i>rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag</i>
d)	<i>prelievo del carburante e avvio a riuso</i>
e)	<i>rimozione, con raccolta e deposito secondo le modalità fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate</i>
f)	<i>rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego</i>
g)	<i>rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB</i>
h)	<i>rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio</i>

15. nel caso in cui i veicoli bonificati (carcasce) vengano conferiti a soggetti che operano in procedura semplificata (punto 5.1 dell'Allegato 1, Sub-allegato 1 del D.M. 05-02-98 e s.m.i.), devono, altresì, essere rimossi i componenti in plastica recuperabili (quali paraurti, cruscotti, serbatoi, contenitori di liquidi, etc.) e i pneumatici, in modo da avviare tali componenti a successive fasi di recupero nelle rispettive filiere;
16. devono essere definite precise modalità operative per la rimozione e lo stoccaggio dei condensatori contenenti PCB, il loro stoccaggio separato ed il loro conferimento ad impianti autorizzati a ricevere rifiuti contenenti PCB con l'adozione, in generale, delle precauzioni e delle cautele contenute nella Guida Tecnica 10-38 del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). Tali modalità devono essere redatte per iscritto ed il relativo documento reso disponibile agli Organi di controllo;
17. se i veicoli bonificati (carcasce) vengono sottoposti a riduzione volumetrica, il documento interno di cui al punto precedente deve altresì riportare i controlli, da effettuarsi prima di procedere alla pressatura, tali da garantire che tutti i componenti pericolosi siano stati effettivamente rimossi durante le operazioni di messa in sicurezza e bonifica del veicolo fuori uso;
18. deve essere garantita nel tempo la tenuta dell'impermeabilizzazione delle aree interessate dalla movimentazione e dallo stoccaggio dei rifiuti, in modo tale da prevenire l'inquinamento del suolo e facilitare la raccolta degli eventuali sversamenti;
19. i veicoli da sottoporre a bonifica e messa in sicurezza, devono essere ordinatamente stoccati, nelle aree individuate, senza essere accatastati l'uno sull'altro;
20. è fatto obbligo di ammasso ordinato, nelle aree all'uopo predisposte, dei rottami e delle carcasse di autoveicoli, allestendo eventuali cataste di altezza non superiore a quella della recinzione perimetrale del sito ed in ogni caso comunque non superiore ai cinque metri;
21. tutte le aree ed i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere debitamente segnalati con targhe o etichette, ben visibili per dimensione e collocazione, che riportino il codice C.E.R. del rifiuto utilizzato;

22. per il deposito temporaneo di tutti i rifiuti derivanti dalla propria attività, non contemplati nell'Allegato 2 (ad es.: oli minerali, batterie al piombo esauste, etc.), l'istante deve rispettare le condizioni dell'art. 183, c.1 lett. bb) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; qualora il deposito temporaneo non rispetti le suddette condizioni, lo stoccaggio dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Cuneo;
23. i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;
24. i serbatoi fissi o mobili, utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi, devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% della capacità degli stessi;
25. se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi viene effettuato in un serbatoio (o fusto) fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso in cui, nello stesso bacino di contenimento, vi siano più serbatoi, pari ad almeno un terzo del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità;
26. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone l'avvio alle successive fasi di recupero o smaltimento;
27. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
28. debbono essere adottati sistemi atti ad assicurare la captazione e la raccolta di tutti gli effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dalle operazioni di demolizione e rottamazione;
29. è fatto obbligo di comunicare semestralmente alla Provincia di Cuneo e Regione Piemonte – Settore Programmazione Gestione Rifiuti - l'/gli impianto/i di destinazione dei rifiuti contenenti PCB, indicando le tipologie e le quantità dei rifiuti di che trattasi. Tale comunicazione non è necessaria per quei soggetti che, nel semestre di riferimento, non hanno provveduto a conferire tali rifiuti a soggetti terzi;
30. deve essere garantita, durante tutto l'anno, l'idoneità della viabilità interna all'impianto;
31. tutti i rifiuti devono pervenire all'impianto nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia, a mezzo di vettori regolarmente iscritti all'Albo nazionale Gestori ambientali;
32. la destinazione finale dei rifiuti, deve risultare presso un impianto debitamente autorizzato (trattamento, recupero o smaltimento finale); **è vietato il conferimento dei rifiuti provenienti da terzi, sottoposti all'operazione di messa in riserva ad ulteriori impianti di messa in riserva**, fatta salva la necessità documentata e comunicata agli organi di controllo;
33. l'impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio, approvati dai competenti Vigili del Fuoco, di cui deve essere costantemente garantita la funzionalità; devono nel contempo essere disponibili mezzi di rapido intervento nell'eventualità che un incendio si sviluppi nel deposito;
34. deve essere comunicato tempestivamente alla Provincia l'eventuale blocco parziale o totale dell'impianto;
35. la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
36. l'istante deve provvedere a richiedere, in caso di modificazione della ragione sociale, mediante istanza redatta in competente bollo, il rilascio di apposito provvedimento di variazione. L'istanza deve essere presentata **almeno 20 giorni prima dalla variazione**. Nei medesimi termini deve essere altresì comunicata l'eventuale variazione dell'assetto societario
37. deve essere comunicata - entro il termine sopra indicato – l'eventuale variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto, documentandone, contestualmente, la sussistenza dei requisiti di cui alle vigenti disposizioni di legge;
38. la cessazione dell'attività deve essere comunicata alla Provincia, con preavviso di almeno 30 giorni;
39. è fatto obbligo di comunicare, almeno **30 giorni prima**, alla Provincia e per conoscenza al Dipartimento ARPA di Cuneo, le modifiche sostanziali e non sostanziali che si intendono eseguire sull'impianto, richiedendo, se del caso, la preventiva autorizzazione, mediante l'apposita modulistica;

40. a far data dalla chiusura dell'impianto l'istante dovrà provvedere, **entro il termine di 180 giorni**, al corretto avvio a recupero o smaltimento di tutti i rifiuti ed al puntuale ripristino dello stato dei luoghi;
41. a far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;
42. la presente autorizzazione è valida solo se la ditta è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità del terreno su cui si intendono effettuare le fasi autorizzate;
43. copia della presente autorizzazione deve essere conservata presso l'impianto;
44. sono comunque fatti salvi i diritti di terzi;
45. l'istante dovrà presentare, **almeno sei mesi prima della scadenza del presente provvedimento**, documentata domanda di rinnovo dell'autorizzazione, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto;
46. la presente autorizzazione fa salvo il conseguimento di ogni altro atto o provvedimento di competenza di altre autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto.

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'adozione, a seconda della gravità delle infrazioni, di un provvedimento di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione - ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - e l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. e dalla normativa vigente.

ALLEGATO 2

DITTA: SIBEL S.a.s. di Sigismondo Katia, con sede legale nel Comune di Savigliano, Via Sanità n. 96/A - P. IVA 01940890047

N. PRATICA: 08.18/205

SEDE DELL'IMPIANTO: Savigliano, Via Sanità n. 96/A
Contraddistinto a Catasto Terreni, del Comune di Savigliano, al foglio n° 34, mappale n° 143

OPERAZIONI AUTORIZZATE: R13 e R4 dell'Allegato C) alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

RIFIUTI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO:

DESCRIZIONE RIFIUTO	C.E.R.	QUANTITATIVO ANNUO	CAPACITA' MASSIMA DI STOCCAGGIO	LUOGO / CONTENITORE DI STOCCAGGIO	AREA DI STOCCAGGIO
Veicoli fuori uso	16 01 04*	1.200 Mg	10 Mg	Area esterna avente pavimentazione in conglomerato cementizio	Aree individuate sulla Planimetria distribuzione aree – aggiornamento del 8/1/2019 con il n.1

RIFIUTI PRODOTTI NELL'IMPIANTO:

DESCRIZIONE RIFIUTO	C.E.R.	QUANTITATIVO ANNUO	CAPACITA' MASSIMA DI STOCCAGGIO	LUOGO / CONTENITORE DI STOCCAGGIO	AREA DI STOCCAGGIO
Veicoli fuori uso non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose	16 01 06	760 Mg	95 Mg	Aree esterne avente pavimentazione in conglomerato cementizio	Aree individuate sulla Planimetria distribuzione aree – aggiornamento del 8/1/2019 con i n.3 e 15